

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2113 del 07 dicembre 2011

Semplificazione dei procedimenti nel settore primario. Disposizioni sulle qualifiche professionali richieste agli operatori del settore agricolo. Dgr n. 1932 del 27 luglio 2010. Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, articolo 1 e ss.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza: Con deliberazione n. 1932 del 27 luglio 2010, è stato istituito un gruppo di lavoro per la semplificazione delle procedure nel settore primario. Il gruppo ha prodotto proposte di semplificazione concernenti le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali in agricoltura, con particolare riferimento all'Imprenditore Agricolo Professionale, provvedendo contestualmente alla revisione delle tabelle di tempo e introducendo parametri convenzionali per il reddito da lavoro agricolo, che vengono approvate con il presente provvedimento.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 1932 del 27 luglio 2010, la Giunta regionale ha istituito il gruppo di lavoro per la semplificazione delle procedure nel settore primario (nel seguito indicato come gruppo di lavoro), garantendo la partecipazione dei rappresentanti delle componenti pubbliche e private interessate, considerando il costante confronto sulle criticità e sulle possibili soluzioni un elemento fondamentale per il miglioramento dell'agire pubblico nei confronti del cittadino-utente.

Il gruppo di lavoro, nel corso dei diversi incontri, ha indirizzato dapprima la propria attenzione verso un'attività ricognitiva dei procedimenti che impattano sulle imprese del settore primario nonché sugli Enti pubblici a vario titolo operanti nel settore primario. Successivamente ha focalizzato l'attenzione su alcuni procedimenti di interesse generale per il settore per i quali si potessero prospettare interventi significativi di semplificazione procedurale, quali le certificazioni delle qualifiche di imprenditore agricolo e la redazione di Piani aziendali a corredo di diversi tipi di istanze.

Per tali attività, il gruppo di lavoro è stato supportato dal nucleo operativo di cui alla DGR n. 1932/2010 e da sottogruppi tecnici specifici, nell'ambito dei quali sono stati curati i necessari approfondimenti sulla base degli indirizzi definiti dal gruppo di lavoro.

Un primo approfondimento ha riguardato i procedimenti di riconoscimento di qualifica delle figure nel settore della produzione primaria.

La normativa considerata prioritariamente è stata quella che disciplina l'Imprenditore Agricolo Professionale (nel seguito IAP), come definita dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

In osservanza al disposto della DGR n. 1599 dell'11 ottobre 2011 "Semplificazione amministrativa delle procedure regionali" con il presente provvedimento si intende portare a compimento le attività di semplificazione in materia di certificazione IAP, la cui definizione è stata proposta da parte del gruppo di lavoro in data 6 luglio 2011.

Il D.lgs. n. 99/2004 dispone che sia considerato IAP il soggetto in possesso di determinate caratteristiche di professionalità, di reddito e tempo dedicato all'attività agricola e alle attività connesse (come definite dall'art. 2135 del Codice Civile).

Riguardo alle attività affidate alle Regioni dal D.lgs. n. 99/2004, la Giunta regionale, con deliberazioni n. 3470/04, n. 3966/04, n. 2442/07 e n. 900/08, ha definito le procedure per l'accertamento della qualifica dell'Imprenditore Agricolo Professionale.

In particolare, per quanto riguarda il requisito, del calcolo del tempo dedicato all'attività agricola, con DGR 3 agosto 1982, n. 4175, è stata approvata, tra l'altro, la "Tabella C", che raccoglie i tempi medi annui di lavoro per l'attività agricola, espressi in giornate lavorative necessarie per unità di superficie delle diverse colture erbacee, arboree, da legno e vivai, nonché quelle mediamente impiegate negli allevamenti per ogni capo e nelle industrie di trasformazione per quintale di prodotto ottenuto.

La tabella, ai fini dell'applicazione del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006, ha avuto con DGR 30 dicembre 2002, n. 3528, un aggiornamento con la modifica della denominazione in "Tempi massimi annui di lavoro per l'attività agricola" con l'inserimento delle giornate lavorative necessarie per unità di superficie di colture protette e delle ore lavoro previste per altre attività agricole, quali alloggi, campeggi e ristori agrituristici ecc..

Il procedimento per il rilascio della certificazione di IAP, ancorché già oggetto di snellimento e razionalizzazione in esito alle attività del Gruppo di lavoro per la semplificazione dei procedimenti del settore primario di cui alla DGR n. 2200/2005, gruppo attivo fino ai primi mesi del 2010, è apparso suscettibile di sostanziale semplificazione, anche alla luce dell'istituzione degli Sportelli Unici Agricoli presso AVEPA e dell'adozione della DGR 23 marzo 2010, n. 956, considerato anche che l'iter per tale certificazione resta uno dei pochi attualmente non ancora informatizzati nell'ambito del Sistema Informativo per il Settore Primario.

Il gruppo di lavoro, prendendo atto della situazione, ha ritenuto che l'avvio della revisione del procedimento per il rilascio di certificazioni IAP non potesse prescindere da un aggiornamento dei tempi di lavoro medi convenzionali, in quanto la tabella vigente risente di valutazioni elaborate in momenti in cui le operazioni colturali venivano effettuate in gran parte con altri criteri agronomici e con una meccanizzazione del tutto diversa di quella attuale; tale tabella, inoltre, definendo i "tempi massimi annui", da un lato lascia discrezionalità nel dichiarare i tempi effettivi di lavoro per attività agricole, dall'altro implica che tali dichiarazioni discrezionali siano oggetto di verifica istruttoria.

Il gruppo di lavoro, supportato dall'attività di uno specifico sottogruppo tecnico, è giunto ad una rielaborazione della tabella dei tempi lavoro che potesse assolvere ad un opportuno adeguamento dei parametri, adeguandoli significativamente all'evolversi delle tecniche agronomiche, senza snaturare un rapporto, ormai consolidato, con il contesto socio-economico nel quale i medesimi valori tabellari convenzionali fino ad ora hanno trovato collocazione.

Inoltre, per poter introdurre una automazione spinta del procedimento e una drastica riduzione dei tempi istruttori e di rilascio delle qualifiche, si è ritenuto opportuno che i tempi medi da indicare nella tabella dovessero essere considerati come parametro convenzionale da applicare alle colture registrate nel fascicolo aziendale in modo non discrezionale, fatte salve particolari fattispecie da motivare appositamente.

Per estendere la portata della semplificazione e dell'automazione del procedimento anche ai casi di imprenditori che dispongono di redditi extra agricoli, si è poi considerato di definire dei valori convenzionali anche per la determinazione dei redditi da lavoro da attività agricole, in base alle medesime attività di coltivazione o allevamento registrate nel fascicolo aziendale, da utilizzare per la comparazione speditiva con redditi da lavoro extra agricoli.

Tali considerazioni hanno portato il gruppo di lavoro a definire, tenendo conto delle funzioni trasferite ad AVEPA con la costituzione dello Sportello Unico Agricolo di cui alla deliberazione n. 3449 del 30 dicembre 2010, una proposta di semplificazione e revisione del procedimento di qualifica di IAP con linee di indirizzo concernenti le modalità organizzative del procedimento, i contenuti e la modalità di presentazione della domanda, l'iter dell'istruttoria cui dovranno attenersi gli Uffici dell'Agenzia per il riconoscimento della qualifica di IAP come dettagliato nell'**allegato A** al presente provvedimento.

L'attività è stata completata con la proposta anche di revisione dei parametri di tempo di lavoro convenzionali e l'adozione ex novo dei parametri di reddito da lavoro convenzionali, da applicare nell'ambito dell'attività di riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore agricolo previste da normativa regionale, nazionale e comunitaria come riportati nelle tabelle di cui all'**allegato B**.

In particolare, l'adozione della nuova tabella **allegato B** permetterà, in presenza di situazioni ordinarie, all'Amministrazione competente di esprimersi sul riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale, sulla base dei dati presenti nelle banche dati disponibili, a partire dagli archivi dell'Anagrafe regionale del Settore Primario e dai Fascicoli aziendali elettronici, riducendo conseguentemente al minimo le informazioni da inserire nelle domande.

Si richiama, infatti, che il Fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503/1999, gestito in Veneto secondo le Linee Guida di cui alla DGR n. 3758/2004, costituisce un elemento fondamentale per la semplificazione amministrativa, permettendo di snellire la documentazione richiesta nei rapporti tra cittadino/impresa e pubblica amministrazione. Le informazioni gestite nel fascicolo aziendale, attestate per via documentale o telematica e validate dal gestore del fascicolo, sono di riferimento unico e obbligatorio per ogni adempimento inerente il settore primario, permettendo in tal modo di evitare di richiedere più volte al cittadino la medesima documentazione.

Se la semplificazione può quindi essere notevole per le situazioni ordinarie, appare opportuno che per le situazioni non ordinarie, che si identificano con i casi che non possono essere gestiti con modalità "automatica", sia adottata una procedura specifica di presentazione della domanda che preveda ai fini istruttori la presentazione anche di un conto economico aziendale conforme al documento comune adottato dalla Giunta regionale per tutte le procedure regionali che ne prevedono la compilazione.

Le tabelle convenzionali di tempo e reddito di cui all'**allegato B** saranno applicate alle domande di richiesta di qualifica di IAP che saranno presentate agli Sportelli Unici Agricoli a far data dal 1° gennaio 2012, fermo restando per le domande presentate in data anteriore l'applicazione dei precedenti parametri.

Considerato che i parametri convenzionali di dette tabelle sono di riferimento anche per il riconoscimento di altre qualifiche in agricoltura, ivi comprese quelle per l'autorizzazione allo svolgimento di attività agrituristica, parimenti se ne prevede l'applicazione a partire dalla medesima data del 1° gennaio 2012.

Per contro, l'applicazione dei nuovi indirizzi procedurali di cui all'**allegato A**, dovrà essere collegata al completamento di eventuali precisazioni applicative da attuarsi con provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari e allo sviluppo delle necessarie applicazioni informatiche, nonché all'adozione delle disposizioni di cui alla DGR n. 956/2010, cui le Strutture competenti dovranno provvedere entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

VISTO il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i) della legge 7 marzo 2003, n. 38" come modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82 e in particolare gli articoli 1 e 2, che definiscono la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale persona fisica e persona giuridica (IAP);

VISTO l'articolo 2135 del codice civile;

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

VISTE le DGR n. 3470 del 5 novembre 2004, n. 3966 del 10 dicembre 2004, n. 2442 del 7 agosto 2007 e n. 900 del 6 maggio 2008 inerenti la disciplina per il riconoscimento dell'Imprenditore Agricolo Professionale nella Regione Veneto;

VISTA la deliberazione n. 3758 del 26 novembre 2004 "Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, art. 11. Linee guida per la costituzione del Fascicolo Aziendale e per l'Anagrafe del Settore primario. Deliberazione della Giunta regionale 10 settembre 2004 n. 111/CR";

VISTA la DGR 23 marzo 2010, n. 956 "Attuazione dell'articolo 5 "Semplificazione degli adempimenti amministrativi" della Lr 7 agosto 2009, n. 16 "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi";

VISTA la DGR n. 1932 del 27 luglio 2010, che ha istituito il Gruppo di lavoro per la semplificazione delle procedure nel settore primario;

VISTA la DGR n. 1599 dell'11 ottobre 2011 "Semplificazione amministrativa delle procedure regionali";

VISTO il verbale del gruppo di lavoro in data 6 luglio 2011 di proposta delle tabelle dei tempi e redditi convenzionali;

VISTA la DGR n. 3449 del 30 dicembre 2010 di istituzione dello Sportello Unico Agricolo presso AVEPA;

VISTA la DGR n. 301 del 15 marzo 2011 e di approvazione del testo della convenzione da stipularsi tra Regione ed AVEPA per stabilire le modalità di dettaglio attraverso cui realizzare il subentro nella gestione dei procedimenti regionali già di competenza dei Servizi IRA;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e in esito alle attività del gruppo di lavoro per la semplificazione delle procedure nel settore primario, istituito ai sensi del punto 1. della deliberazione della giunta regionale n. 1932 del 27 luglio 2010, le linee di indirizzo di semplificazione del procedimento per la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi dell'articolo 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, di cui all'**allegato A**, concernenti le modalità organizzative del procedimento, i contenuti della domanda, le modalità dell'istruttoria cui deve attenersi AVEPA, in conseguenza delle funzioni trasferite con la costituzione dello Sportello Unico Agricolo di cui alla deliberazione n. 3449 del 30 dicembre 2010 e successiva DGR n. 301 del 15 marzo 2011 per il subentro di AVEPA nella gestione dei procedimenti regionali già di competenza dei Servizi Ispettorati Regionali per l'Agricoltura;

2. di approvare la revisione dei parametri di tempo di lavoro convenzionali e l'adozione ex novo dei parametri di reddito da lavoro convenzionali, come riportati nelle tabelle di cui all'**allegato B**, da applicare alle attività amministrative per il riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore agricolo previste da normativa regionale, nazionale e comunitaria a partire dal 1° gennaio 2012;
3. di utilizzare le tabelle convenzionali di cui all'allegato B, limitatamente ai parametri di tempo lavoro, anche ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento di attività agrituristica, a far data dal 1° gennaio 2012;
4. di demandare ad AVEPA, la definizione della specifica modulistica per la presentazione delle richieste di riconoscimento delle qualifiche IAP e lo sviluppo delle necessarie applicazioni informatiche, secondo le linee di indirizzo adottate, entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel BURV;
5. di stabilire che in conseguenza di quanto disposto dalla deliberazione n. 301 del 15 marzo 2011, qualunque riferimento, richiamato nella deliberazione n. 956 del 23 marzo 2010, nelle procedure vigenti, ai Servizi Ispettorati regionali dell'Agricoltura è da intendersi riferito ad AVEPA- Sportello Unico Agricolo;
6. di stabilire che le competenti Strutture adottino, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione nel BURV, le disposizioni in adempimento al punto 6. e 14. della DGR n. 956/2010, necessarie alla completa attuazione delle linee di indirizzo di cui al precedente punto 1.
7. di determinare che i parametri di cui all'**allegato B** del presente provvedimento possano essere adeguati, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative come definite nel DM 27 marzo 2008, entro il 31 ottobre di ogni anno per l'applicazione a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo;
8. di assegnare al Dirigente della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari il coordinamento tecnico operativo per l'esecuzione delle linee di indirizzo adottate con il presente provvedimento e l'emaneazione di eventuali specifiche necessarie per la appropriata utilizzazione delle tabelle dei tempi di lavoro e dei redditi da lavoro convenzionali, nonché la predisposizione della revisione e del riordino degli elementi di valutazione amministrativa di cui all'allegato A alla DGR n. 3470 del 5 novembre 2004 e successive disposizioni per l'approvazione da parte della Giunta regionale;
9. di abrogare, a far data dal 1° gennaio 2012, l'allegato C alla deliberazione della Giunta regionale n. 3470/04 " Tempi massimi annui di lavoro per l'attività agricola" totalmente sostituito dall'**allegato B** al presente provvedimento;
10. di adottare per le situazioni non ordinarie che si identificano nei casi che non possono essere gestiti con modalità "automatica", una procedura specifica di presentazione della domanda mediante utilizzo di un "Conto economico aziendale" conforme al provvedimento che sarà approvato dalla Giunta regionale per tutte le procedure regionali che ne prevedono la compilazione in esito alle determinazioni del gruppo di lavoro di cui alla DGR n. 1932/2010;
11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
12. di disporre che il presente atto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.